

# GR\_GERICHTE U 2019 77 vom 12. August 2021

GR Gerichte, 2021-08-12, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr\\_gerichte\\_U\\_2019\\_77](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr_gerichte_U_2019_77)

FR: GR\_GERICHTE U 2019 77 du 12 août 2021

IT: GR\_GERICHTE U 2019 77 del 12 agosto 2021

## Regeste

concessione (riversione e indennizzo per la rete di distribuzione comunale) - PVG 2021 Nr. 23 | Konzessionen

## Erwägungen

### E. 16

55 del 21 febbraio 2019 consid. 3.3). 1.5. In questa procedura d'azione vale la massima attitatoria intrinseca alle ordinarie procedure d'azione (cfr. art. 55 cpv. 1 CPC; sentenza del Tribunale amministrativo [STA] U 15 91 del 13 giugno 2017 consid. 1g). Spetta dunque alle parti addurre e dimostrare i fatti su cui poggiano le loro pretese. 1.6. Il Tribunale rinuncia a dar seguito all'adozione di ulteriori mezzi di prova in una valutazione anticipata dalle prove. Come si vedrà nei considerandi successivi, il Tribunale ritiene infatti, da un lato, che i mezzi di prova esistenti – ovvero i documenti agli atti – già comprovano le allegazioni di fatto delle parti risp. la fattispecie, rendendo superflua l'assunzione di ulteriori mezzi di prova, dall'altro, che i mezzi di prova proposti e non raccolti sono ininfluenti risp. inutili sin dall'inizio. La valutazione anticipata delle prove, non ancorata esplicitamente nella CPC ma riconosciuta da dottrina e prassi, non lede il diritto alla prova giusta l'art. 152 cpv. 1 CPC. Non era dunque necessario informare la convenuta sul fatto che non si intendeva procedere all'assunzione delle rispettive prove risp. non occorreva rilasciare un'ordinanza sulle prove come sembra richiedere la convenuta con scritto del 1. aprile 2021. 1.7. Per quanto attiene alle domande di adozione di misure superprovvisoriale e provvisoriale dell'attore, va detto che il petito alla cifra 3.2 (petito superprovvisoriale) è stato accolto con decreto ordinatorio 9 luglio 2019 e che la sua validità non è stata contestata anche se non è stata emanata un'esplicita decisione provvisoriale dopo le relative osservazioni della convenuta. Per il resto, le rispettive domande cautelari verranno trattate in questa sentenza, per quanto non divenute superflue.

- 14 - 2. Sulle allegazioni della convenuta circa la presunta messa in pericolo della sicurezza dell'approvvigionamento, invocate anche per argomentare l'irricevibilità dell'azione, in linea di principio non si entra nel merito, dacché gli aspetti relativi al comprensorio non vanno giudicati in questa procedura, ma sono di competenza del Governo (cfr. art. 5 cpv. 3 LAEI GR). 3. Per l'interpretazione del rapporto di riversione in base a un contratto di diritto pubblico, in primo luogo, come nel caso di un contratto di diritto privato, bisogna indagare quale sia la reale concorde volontà delle parti (art. 18 cpv. 1 della Legge federale di complemento del Codice civile svizzero, Libro quinto: Diritto delle obbligazioni [CO; RS 220]; interpretazione empirica o soggettiva del contratto). L'interpretazione soggettiva del contratto si riferisce alla volontà delle parti contraenti al momento della stipulazione del contratto. Un comportamento a posteriori delle parti può essere preso in considerazione se consente di trarre conclusioni sulla loro effettiva volontà (cfr. STF 2C\_815/2012 del 24

giugno 2013 consid. 2.1; DTF 132 III 626 consid. 3.1, 129 III 675 consid. 2.3). Se la reale volontà delle parti non può essere stabilita o se le loro volontà divergono, il giudice deve invece interpretare le dichiarazioni rese e i comportamenti tenuti in base al principio dell'affidamento; ovvero secondo il senso che ogni contraente poteva e doveva ragionevolmente e in buona fede attribuire alle dichiarazioni di volontà dell'altro nella situazione concreta tenuto conto del contesto e delle circostanze che hanno preceduto e accompagnato tali dichiarazioni (interpretazione normativa o oggettiva del contratto). Tale principio permette d'imputare a una parte il senso obiettivo della sua dichiarazione o del suo comportamento anche quando non corrisponda alla sua volontà (cfr. STF 2C\_815/2012 del 24 giugno 2013 consid. 2.1, 2C\_180/2012 del 10 settembre 2012 consid. 4.1.1, 1C\_95/2011 del 6 aprile 2011 consid. 3.2, 1C\_450/2009 del 25 gennaio 2010 consid. 2.4.2; DTF 139 V 316 consid. 3.1, 137 III 145 consid. 3.2.1, 136 III 186 consid. 3.2.1, 135 V 237 consid.

- 15 - 3.6, 135 III 410 consid. 3.2, 133 III 406 consid. 2.2, 132 III 24 consid. 4, 131 III 280 consid. 3.1, 130 III 417 consid. 3.2, 121 II 81 consid. 4a). Il principio dell'affidamento determina quindi pure l'esistenza di una dichiarazione di volontà. Un'affiliazione può avvenire anche in maniera tacita, concludente, vale a dire per mezzo di un comportamento che non si rivela semplicemente passivo, ma che manifesta chiaramente e senza dubbio una volontà di affiliazione (cfr. DTF 139 V 316 consid. 3.1, 129 III 476 consid. 1.4, 123 III 53 consid. 5a). Anche l'interpretazione oggettiva del contratto non è data solo dal testo, ma può risultare anche da altri elementi come dallo scopo perseguito, gli interessi delle parti o dalle circostanze generali; tuttavia, è possibile discostarsi da una chiara formulazione del testo contrattuale solo se vi sono seri indizi che tale formulazione non corrisponde alla volontà espressa dalle parti (cfr. STF 2C\_815/2012 del 24 giugno 2013 consid. 2.2; DTF 137 III 444 consid. 4.2.4, 136 III 186 consid. 3.2.1, 135 III 295 consid. 5.2, 133 III 406 consid. 2.2, 131 III 606 consid. 4.2). In caso di dubbio e al fine di colmare le lacune di un contratto si dovranno applicare le disposizioni di natura dispositiva delle leggi in materia, a meno che non sia sufficientemente chiaro dal contratto che da queste ci si dovrebbe discostare (cfr. STF 2C\_815/2012 del 24 giugno 2013 consid. 2.2; DTF 133 III 607 consid. 2.2).

Nell'interpretazione dei contratti di diritto pubblico, in caso di dubbio è inoltre da presumere che l'amministrazione non sia disposta a decretare o concordare qualcosa che è in aperto contrasto con gli interessi pubblici che deve tutelare e con la legislazione vigente in materia (cfr. STF 2C\_815/2012 del 24 giugno 2013 consid. 2.2, 2C\_258/2011 del 30 agosto 2012 consid. 4.1; DTF 135 V 237 consid. 3.6, 122 I 328 consid. 4e, 121 II 81 consid. 4a).

Tuttavia sarebbe sbagliato privilegiare in ogni caso l'interpretazione che soddisfa meglio l'interesse pubblico. La tutela dell'interesse pubblico trova il suo limite maggiore nel principio dell'affidamento, vale a dire che essa nell'interpretazione del contratto non può portare a porre delle condizioni a carico del partner contrattuale

- 16 - dell'ente pubblico che quest'ultimo, al momento della conclusione del contratto, non poteva prevedere (cfr. STF 2C\_815/2012 del 24 giugno 2013 consid. 2.2; DTF 122 I 328 consid. 4e). Ciò che le parti contraenti sapevano, volevano o hanno effettivamente compreso al momento della conclusione del contratto è una questione di fatto (cfr. STF 2C\_815/2012 del 24 giugno 2013 consid. 2.3; DTF 133 III 675 consid. 3.3; 131 III 606 consid. 4.1); l'effettiva determinazione di questa volontà soggettiva delle parti (interpretazione soggettiva del contratto) si basa sulla valutazione delle prove (cfr. STF 2C\_815/2012 del 24 giugno 2013 consid. 2.3; DTF 133 III 675 consid. 3.3, 132 III 626 consid. 3.1, 126 II 171 consid. 4c/bb, 118 II 365 consid. 1). L'interpretazione del contratto

secondo il principio dell'affidamento è invece una questione di diritto (cfr. STF 2C\_815/2012 del 24 giugno 2013 consid. 2.3; DTF 136 III 186 consid. 3.2.1, 133 III 675 consid. 3.3, 132 III 626 consid. 3.1, 131 III 606 consid. 4.1). 4. Le parti concordano sul fatto che la Concessione di privativa sia stata regolarmente disdetta con lettera del 31 maggio 2013 (doc. 10 attore) per il 31 dicembre 2016. L'attore sostiene che con la disdetta scatterebbe automaticamente l'obbligo di riscatto e indennizzo, mentre la convenuta è del parere che il diritto di riscatto sia perento, perché fatto valere soltanto con lettera del 30 novembre 2018, quindi a quasi due anni di distanza dalla fine della convenzione. Stando alla convenuta, l'attore avrebbe rinunciato al diritto di riversione, perché dal 1. gennaio 2017 la convenuta gestirebbe la rete di distribuzione non nel senso di una regolamentazione transitoria, bensì secondo una concessione sulla base della Legge sull'approvvigionamento elettrico (LAEI; RS 734.7), della Legge sull'approvvigionamento elettrico del Cantone dei Grigioni (LAEI GR; CSC 812.100) e degli accordi del 20 dicembre 2016. Su queste basi l'attore non potrebbe pretendere un trasferimento di proprietà degli impianti della rete di distribuzione, dal momento che la Convenzione del 1997 sarebbe scaduta il 31 dicembre 2016 e quella del 2011 non sarebbe mai entrata in

- 17 - vigore poiché non firmata. La convenuta sottolinea in particolare che, nemmeno dopo la comunicazione del valore di rete il 20 ottobre 2017 l'attore avrebbe manifestato la volontà di riscatto della rete, per cui tale diritto sarebbe perento. L'obbligo di riscatto della rete da parte dell'attore secondo la Convenzione del 1997, concluso sotto il vecchio regime legale, sarebbe stato volto a proteggere la posizione della convenuta e non quella dell'attore. Di conseguenza, avendo la convenuta rinunciato a chiedere il riscatto nella sua qualità di parte tutelata dalla norma, ogni diritto connesso a quasi due anni dalla scadenza della concessione andrebbe considerato perento. Oltretutto, la marginale all'art. 5.3 della Convenzione del 1997 (e anche della modifica del 2011 [n.d.T.]) indicherebbe "riscatto alla scadenza"; il fatto che questa clausola non preveda un termine di esecuzione, non significherebbe che si possa richiederla anni dopo la definitiva scadenza della convenzione. La rinuncia dell'attore sarebbe avvenuta per atto concludente e per dichiarazione di intenti nei due accordi sottoscritti il 20 dicembre 2016, ovvero 10 giorni prima della scadenza della concessione. In conclusione, sulla scorta del principio dell'affidamento, dai passi e dalle trattative fatte nonché dagli accordi firmati discenderebbe la rinuncia vincolante dell'attore al riscatto della rete di distribuzione. Inoltre, secondo la convenuta, il contenuto dei due accordi del 20 dicembre 2016 e le norme imperative della LAEI e della LAEI GR costituirebbero elementi sufficienti per continuare a gestire la frazione di A. \_\_\_\_\_. Il Tribunale federale non porrebbe quale condizione per la continuazione del rapporto tra gestore e comuni l'obbligo di sottoscrivere una concessione. La LAEI e la LAEI GR prevederebbero la possibilità di modificare l'attribuzione della gestione di rete solo nel contesto di una formale autorizzazione che dovrebbe essere rilasciata dal Governo giusta l'art. 5 cpv. 1 LAEI, art. 5 cpv. 3 e art. 9 cpv. 1 e 2 LAEI GR. Una richiesta di trasferimento della proprietà e del possesso della rete (così come formulata dall'attore) non sarebbe perciò conforme alla legge e non potrebbe avvenire senza una preliminare procedura di autorizzazione per

- 18 - il trapasso del possesso (ovvero la modifica del comprensorio e il trapasso a un nuovo gestore di rete). Solo nel momento in cui il Governo ha autorizzato la modifica del comprensorio potrebbe essere intentata un'azione per il riscatto e la consegna della rete. 4.1. L'art. 5.3 ("Riscatto alla scadenza") della Convenzione di privativa del 1997/2011 stabilisce che, qualora la convenzione venisse disdetta, ed entro la scadenza non venisse stipulato un

nuovo contratto analogo con la convenuta, il Comune dovrà riscattare gli impianti indicati all'art. 5.1. 4.2. Anche se questa norma, come esposto dalla convenuta, apparentemente mira soprattutto a proteggere la convenuta ("il Comune dovrà riscattare"), ciò non significa, come pretende la convenuta, che il Comune non possa appellarsi, se la convenuta non lo desidera. La volontà di subordinare l'esercizio di tale diritto da parte del Comune al consenso della convenuta andava casomai espressamente stabilito. Il testo all'art. 5.3 della Convenzione non lascia spazio per l'interpretazione proposta dalla convenuta. 4.3. Dalla scadenza del contratto di concessione il 31 dicembre 2016 alla domanda (di attuazione) del riscatto del 30 novembre 2018 sono passati ca. due anni. In questo caso, la rivendicazione dell'attuazione della riversione non soggiace a specifici termini di perenzione. La convenuta non menziona e non sostanzia quali rispettive disposizioni di diritto pubblico o privato sulla perenzione sarebbero applicabili per analogia alla richiesta di adempimento del riscatto a partire dalla fine della Convenzione. Visto il tempo trascorso fino alla rivendicazione, non è intravedibile quali norme potrebbero entrare in considerazione. L'eccezione di perenzione va dunque respinta. 4.4.1. Come accennato in precedenza, la questione riguardante la definizione del comprensorio e del gestore di rete riguarda principalmente il Governo.

- 19 - Giusta l'art. 5 LAEI GR i comuni comunicano al Cantone il loro gestore di rete (cpv. 2). Il Cantone definisce i comprensori dopo aver sentito i comuni, i proprietari della rete e i gestori di rete (cpv. 3). Per ogni comprensorio è responsabile un gestore di rete (cpv. 4). Secondo l'art. 4 cpv. 3 LAEI GR i comprensori vengono definiti secondo i criteri seguenti: rapporti di proprietà della rete elettrica (lett. a); situazione contrattuale riguardo alla costruzione, all'esercizio e alla manutenzione della rete elettrica (lett. b); garanzia di un approvvigionamento elettrico sicuro, efficiente ed economico (lett. c). 4.4.2. Il Governo ha precisato che un nuovo comprensorio con un nuovo gestore di rete intercomunale potrà, se del caso, essere determinato solo dopo il chiarimento dei rapporti di proprietà con la convenuta (cfr. lettera dell'8 ottobre 2019 [doc. 26 attore]). La convenuta ritiene dunque a torto che un trapasso della rete sia escluso fintanto che il comprensorio non è modificato dal Governo. Stando alla posizione del Governo è invece piuttosto l'opposto. Visto che l'attore intende far formare un nuovo comprensorio con un nuovo gestore di rete intercomunale, prima di tutto occorre chiarire i rapporti di proprietà della rete. Non è dunque dato procedere come sostenuto dalla convenuta, cioè determinare il comprensorio e il gestore di rete prima di aver chiarito i rapporti di proprietà in seguito alla concessione scaduta. 4.4.3. Il caso di specie è inoltre diverso da quello della sentenza di questo Tribunale U 12 124 del 30 gennaio 2014, confermata dal Tribunale federale con la sentenza riportata dalla convenuta 2C\_237/2014 del 16 luglio 2014, con ad oggetto la determinazione del comprensorio e del gestore di rete. In tale caso, non era in discussione un diritto di riscatto in base a una concessione. La proprietà della rete era indiscutibilmente del gestore di rete, che – come nel presente caso – aveva continuato a gestire la rete anche dopo la disdetta dei contratti di fornitura di energia elettrica. Qui in esame vi sono invece i rapporti di proprietà della rete secondo una

- 20 - concessione, per cui la convenuta dal suddetto caso non può dedurre un divieto di riscatto in seguito alla continuazione della gestione della rete da parte sua, dato che il Tribunale non può anticipare una decisione del Governo sulla possibilità di formazione di un nuovo comprensorio e la denominazione di un altro gestore di rete per la frazione di A.\_\_\_\_\_. 4.5.1. Giusta l'art. 3a LAEI i Cantoni e i Comuni possono rilasciare senza pubblica gara concessioni in relazione alla rete di trasporto e di distribuzione, in particolare

il diritto di utilizzare il suolo pubblico. Garantiscono una procedura trasparente e non discriminatoria. Secondo l'art. 6 cpv. 1 LAEI GR i comuni, i proprietari della rete e i gestori di rete disciplinano contrattualmente diritti e doveri, per quanto questi vadano oltre quanto previsto dal diritto federale. Vanno disciplinati contrattualmente in particolare: a) la delega di compiti a terzi conformemente all'art. 3 cpv. 2; b) l'utilizzo del suolo e del terreno pubblico; c) il rapporto tra proprietario della rete e gestore di rete; d) i rapporti di proprietà degli impianti di distribuzione; e) eventuali altre prestazioni del gestore di rete. 4.5.2. Nel caso di specie una nuova convenzione non è stata stipulata fra le parti. Dal 1. gennaio 2017 le parti hanno continuato il rapporto di gestione della rete sulla base degli accordi del 20 dicembre 2016 e della LAEI e LAEI GR. Dagli eventi occorsi (in particolare, stipulazione degli accordi del 20 dicembre 2016 con intenzione di rinnovo delle concessioni, nessuna pretesa di riscatto successivamente alla comunicazione del valore di riscatto il 20 ottobre 2017), è comprensibile che la convenuta calcolava con un rinnovo della convenzione e una rinuncia del riscatto da parte dell'attore. D'altra parte, fintanto che non fosse stata stipulata una nuova convenzione, essa non poteva contare sul fatto che ciò sarebbe effettivamente stato il caso. Non è dato concludere che da parte dell'attore vi sia stata un'indubbia (tacita) volontà di rinunciare al riscatto, accettata dalla convenuta per atto concludente, né dopo la stipulazione degli accordi

- 21 - del 20 dicembre 2016 (doc. 12 e 13 attore) – che miravano a regolare il rapporto sotto la vigenza delle nuove convenzioni e avevano effetto sospensivo fino all'entrata in vigore delle nuove convenzioni, con riserva tuttavia degli aspetti già considerati per il calcolo delle tariffe 2017 (cfr. art. 5 risp. 7 di detti accordi) – né dopo l'omissione di una pretesa di riscatto in seguito alla comunicazione della convenuta del 20 ottobre 2017 dei valori degli impianti per fine 2016. Nonostante le parti abbiano di fatto continuato il rapporto di gestione della rete e sottoscritto detti accordi del 20 dicembre 2016 in cui si indicava la volontà di rinnovare la convenzione, non è nemmeno intravedibile una violazione della buona fede da parte dell'attore nel richiedere il riscatto soltanto il 30 novembre 2018, a quasi due anni di distanza dalla fine della convenzione di privativa il 31 dicembre 2016. L'intenzione di stipulare una nuova concessione è stata sì espressa da parte dei Comuni T.\_\_\_\_\_ (e quindi anche del Comune qui parte attrice) in detti accordi del 20 dicembre 2016, ma da parte dell'attore questa intenzione non è stata perseguita. A partire dalla fine della concessione di privativa era chiaro per entrambe le parti che non vi era più una base contrattuale di concessione; mentre la convenuta ha quindi tentato di raggiungere un nuovo accordo di concessione, l'attore è invece rimasto per lungo tempo silente sulle sue intenzioni, apparentemente perché era troppo occupato con la fusione comunale. Ne discende che per entrambe le parti il proseguimento di fatto del rapporto di concessione non poteva che essere di natura temporanea, finché o si sarebbe concluso una nuova convenzione o si sarebbe attuato il trapasso di proprietà degli impianti. La pretesa di attuazione del riscatto è arrivata con un certo ritardo, ma non tale da ledere la buona fede, visto che la convenuta doveva attendersi non solo la possibilità di un rinnovo, ma anche l'eventualità di una richiesta di esecuzione del riscatto. L'accusa della convenuta di lesione della buona fede contrattuale va quindi respinta. Poste queste conclusioni, risultano ininfluenti ai fini di giudizio le richieste probatorie della convenuta di interrogare quali testi il presidente e il responsabile del

- 22 - gruppo di lavoro della T.\_\_\_\_\_ e di chiedere l'edizione degli atti relativi alla preparazione della nuova convenzione Comuni/convenuta, inclusi i protocolli delle riunioni

con i delegati dei Comuni, degli anni 2015 e 2016. 4.6. Va pertanto ritenuto che con la disdetta del 31 maggio 2013 l'attore ha esercitato il diritto potestativo per il rilevamento degli impianti sulla base dell'art. 5.3 della Convenzione del 1997/2011. Anche se non attuato alla fine della Convenzione il 31 dicembre 2016, il diritto di riscatto non è scaduto. La domanda di riscatto del 30 novembre 2018 rappresenta una (valida) richiesta di esecuzione del trasferimento di proprietà contro indennizzo (atto dispositivo risp. di adempimento) per il 31 dicembre 2019 risp. a data ancora da determinarsi in seguito alla presente azione e procedura giudiziaria. Posto ciò, la convenuta deve dar seguito alla richiesta di riversione degli impianti della rete di distribuzione. 5. Nel seguito va esaminata l'entità del riscatto e il suo prezzo. 5.1.1. La convenuta sostiene innanzitutto che, qualora un trasferimento di proprietà venga in discussione (ciò che, come accertato sopra, è il caso), l'attore può acquistare la proprietà della rete di distribuzione solo nella misura in cui questi impianti non siano necessari all'approvvigionamento del resto del comprensorio n. E.\_\_\_\_\_. A tal proposito, la convenuta ha allegato un piano datato 13 settembre 2019 che indica quali parti della rete possono essere cedute senza compromettere l'approvvigionamento nell'intero comprensorio. Secondo la convenuta occorre ordinare una perizia che determini quali parti della rete di distribuzione della convenuta sul territorio del Comune di A.\_\_\_\_\_ sono necessarie per la fornitura di energia ai Comuni di D.\_\_\_\_\_ e B.\_\_\_\_\_. 5.1.2. Come dimostrato nel piano del 13 settembre 2019 (doc. Q convenuta), gli impianti di rete della convenuta sulla frazione di A.\_\_\_\_\_ servono pure da collegamento per gli impianti sui Comuni di D.\_\_\_\_\_ e B.\_\_\_\_\_. Come già

- 23 - menzionato sopra al consid. 2, tuttavia, l'esame degli aspetti tecnici dell'approvvigionamento spetta al Governo (cfr. art. 4 cpv. 3 lett. c LAEI GR). Non è quindi di prima competenza del Tribunale amministrativo regolare i diritti della rete al fine di garantire l'approvvigionamento elettrico anche per il resto del comprensorio n. E.\_\_\_\_\_ in seguito al distacco della frazione di A.\_\_\_\_\_. Tantomeno spetta al Tribunale esprimersi in questa procedura in merito alla capacità e competenza da parte dell'attore di gestire la rete. Si rinuncia pertanto alla richiesta probatoria della convenuta di ordinare una perizia che determini quali parti della rete di distribuzione della convenuta sul territorio dell'attore siano necessarie per la fornitura di energia ai Comuni di D.\_\_\_\_\_ e B.\_\_\_\_\_. Inoltre, non serve che l'Ufficio dell'energia e dei trasporti produca la relativa decisione per la determinazione dei comprensori di distribuzione di energia elettrica per la Regione S.\_\_\_\_\_ e per il comprensorio n. E.\_\_\_\_\_, come richiesto dalla convenuta. Irrilevante in questa sede è inoltre la mancanza di conoscenza nella gestione della rete dell'attore, asserita dalla convenuta peraltro a titolo abbondanziale, per cui vanno rifiutate le relative richieste di edizione di cui a pag. 27 della duplica inerenti a contratti e prestazioni delle società elettriche a cui sono delegati i compiti per la distribuzione di energia elettrica nella frazione di J.\_\_\_\_\_ e K.\_\_\_\_\_. 5.2.1. La convenuta sostiene inoltre che l'attore può acquistare solamente la nuda proprietà della rete di distribuzione secondo l'art. 5.1 della Convenzione di privativa del 1997. A mente della convenuta, la rete di distribuzione non comprenderebbe informazioni sugli utenti, i loro profili, il know-how digitale della convenuta, i piani GIS e ogni altro elemento tecnico sviluppato con la digitalizzazione dell'azienda. La convenuta chiede una perizia che stabilisca quali informazioni sugli utenti finali, sui loro profili e sui loro consumi possono essere trasferite all'attore da parte della convenuta nel rispetto delle disposizioni della Legge federale sulla protezione dei dati; nonché il valore delle informazioni raccolte dalla

- 24 - convenuta, il costo orario per la preparazione dei dati richiesti, il valore del know-how digitale della convenuta di cui si chiede il trasferimento e dei piani GIS. La convenuta ritiene che, qualora essa fosse condannata a fornire queste posizioni oltre alla nuda proprietà, esse andrebbero indennizzate aggiuntivamente. L'attore obietta che nella convenzione le parti non hanno stabilito l'indennizzo di costi aggiuntivi per il trapasso di proprietà. Il trasferimento di proprietà degli impianti comprenderebbe anche il trasferimento delle basi necessarie per un sicuro esercizio e conduzione, ovvero documenti, informazioni, piani, dati ecc. collegati a questi impianti. Le spese per la predisposizione di tutta questa documentazione da parte della convenuta sarebbero inoltre confluite nei costi computabili per la determinazione del corrispettivo per la remunerazione del costo di utilizzo della rete e perciò sarebbero già stati pagati dai consumatori finali. La convenuta ribatte che nel 1997 non sarebbero ancora esistite le banche dati, i piani GIS, i profili dei clienti e tutte le informazioni digitali oggi in suo possesso. Esse non avrebbero potuto essere collegate alle pattuizioni delle parti. Essendo prestazioni non previste, esse andrebbero pagate. Non corrisponderebbe poi al vero che i costi sono già stati pagati dai consumatori finali, visto che il valore attuale della rete sarebbe nettamente superiore a quello di riscatto. 5.2.2. Secondo l'art. 5.1 della Convenzione di privativa 1997/2011, oggetto di riscatto sono tutti gli impianti e apparecchi di misura e controllo di proprietà della convenuta posti sul territorio comunale. Nella tabella all'art. 5.1 della Convenzione di privativa figurano le seguenti posizioni: a) fabbricati e terreni b) attrezzatura elettrica delle stazioni trasformatrici e trasformatori c) linea 16 kV U.\_\_\_\_\_, G.\_\_\_\_\_, A.\_\_\_\_\_, B.\_\_\_\_\_ d) linee primarie e) reti secondarie aeree f) reti secondarie in cavo g) apparecchi di misurazione

- 25 - h) impianti di illuminazione pubblica [aggiunta con modifica del 2011] 5.2.3. Il Tribunale ritiene che con il termine "apparecchi di misurazione" siano intesi tutti i mezzi necessari alla misurazione del consumo di energia e della rete di distribuzione. Il fatto che oggi parte di questi dati siano digitali non cambia nulla. Non si tratta di oggetti non pattuiti, ma di elementi parte del riscatto che hanno cambiato formato. Anche se parte della documentazione e dell'apparecchiatura ora è computerizzata, non è dato concludere che la loro trasformazione digitale faccia una differenza sull'indennizzo da pagare. Non serve poi disporre una perizia nel senso richiesto dalla convenuta. Evidentemente, essa deve trasferire all'attore qualsiasi mezzo indispensabile per l'esercizio della rete di distribuzione. 5.3. Resta ancora da stabilire il prezzo e la data del riscatto. 5.3.1. Giusta l'art. 5.2 cpv. 2 la convenuta comunica ogni anno al Comune, dopo l'Assemblea generale degli azionisti, il valore di riscatto. Giusta l'art. 5.2 della Convenzione di privativa il prezzo di riscatto corrisponde al valore reale e reperibile degli impianti. Quale valore reale e reperibile si intende i costi netti d'investimento a carico della convenuta dedotti i contributi (tasse) e le partecipazioni di terzi, per allacciamento e/o riscaldamento, nonché gli ammortamenti (calcolati con percentuali sul valore iniziale per categoria, v. elenco all'art. 5.2 della Convenzione di privativa). 5.3.2. Al 31 dicembre 2016 il valore di riscatto totale era pari a CHF 3'243'089.97. Questo valore indicato nella tabella del 29 aprile 2017 comunicata con lettera del 20 ottobre 2017 (doc. 19 attore) contiene, tra gli altri, anche l'importo per gli impianti dell'illuminazione pubblica (CHF 92'316.05). La convenuta non contesta questo valore. Pertanto, è indiscusso che per il calcolo dell'indennizzo sia applicabile la tabella aggiornata con la modifica del 2011 (doc. 6 attore), che per l'appunto aggiunge alla tabella di riscatto già stabilita con la Convenzione del 1997 (doc. 3 attore) la posizione

- 26 - "impianti illuminazione pubblica". Ininfluenti sono dunque le disquisizioni sulla validità o meno della modifica del 2011 stessa in seguito alla mancanza della sua sottoscrizione, siccome le condizioni di riscatto degli impianti fissate all'art. 5 della modifica del 2011 sono state accettate come base di calcolo (fino al 2016) anche dalla convenuta. Per inciso, va aggiunto che la modifica del 2011 aveva lo scopo di adeguare la Convenzione del 1997 alle modifiche legislative intervenute dal 1. gennaio 2008 (LAEI, LAEI GR, Legge comunale sull'energia). Dal momento della notifica della modifica del 2011, la fissazione delle tariffe e i conteggi dei contributi a favore del Comune in special modo, sono avvenuti conformemente al nuovo diritto. L'affermazione della convenuta che la modifica del 2011 non costituirebbe una base contrattuale e che non avrebbe prodotto alcun effetto giuridico è dunque in mala fede, accertato che anch'essa l'ha attuata. 5.3.3. L'attore chiede il riscatto per l'importo di CHF 3'243'089.97 calcolato in base alla Convenzione del 1997/2011 per fine anno 2016 (data di scadenza della convenzione), oltre ai valori secondo la Commissione federale dell'energia elettrica (ElCom) per i nuovi impianti costruiti e gli ammortamenti sugli impianti esistenti dal 1. gennaio 2017 in poi. La convenuta assente (qualora un trasferimento di proprietà venga in discussione) alla richiesta di pagamento di CHF 3'243'089.97 con pretese supplementari di cui si vedrà più sotto e soltanto in via subordinata riconosce un'indennità pari al valore contabile di rete secondo i parametri ElCom. 5.3.4. Nell'Accordo del 20 dicembre 2016 concernente i valori della rete di distribuzione nei Comuni del comprensorio (doc. 12 attore) si è concordato che i Comuni accettano che alla scadenza delle nuove convenzioni il valore di riscatto delle reti sul loro territorio corrisponda al valore ElCom al momento della scadenza della convenzione (art. 3 di detto Accordo). Siccome però le parti qui in causa non hanno concluso nessuna nuova

- 27 - convenzione, per un intero riscatto degli impianti secondo il valore ElCom al giorno del trapasso della proprietà (come formulato dalla convenuta nel petitò subordinato 1.3.1.1 al petitò in via ulteriormente subordinata 1.3.1. della risposta) manca una concordanza risp. una base contrattuale. Un prezzo di riscatto secondo i valori ElCom della rete al giorno del trapasso della proprietà – come da suddetto petitò subordinato della convenuta – poteva eventualmente entrare in considerazione a causa del cambiamento delle circostanze (contabilizzazione della rete secondo le direttive ElCom). Il Tribunale deve tuttavia attenersi alle richieste delle parti. Nel proprio petitò (principale) sul riscatto la convenuta riconosce di pagare il valore dell'impianto fino al 31 dicembre 2016 in base alla Convenzione. Accertato è dunque che entrambe le parti approvano il prezzo di riscatto al 31 dicembre 2016 pari a CHF 3'243'089.97 in base alla Convenzione. Qui di seguito va dunque ancora chiarito il prezzo di riscatto per il periodo dal 1. gennaio 2017 in avanti. 5.3.5. La convenuta reclama un interesse di mora del 5 % sull'importo di CHF 3'243'089.97 dal 31 dicembre 2016. Questa pretesa è infondata. Benché il pagamento e il trasferimento degli impianti secondo contratto andavano effettuati (simultaneamente) alla scadenza della Convenzione, nessuna delle parti ne ha richiesto l'attuazione in tale momento. L'attore non può dunque essere in ritardo con il pagamento; tanto più che la convenuta non ha mai esatto e sollecitato il pagamento. 5.3.6. La convenuta chiede anche il rimborso dei maggior costi sostenuti per l'acquisto dell'energia a prezzo superiore a quello di mercato sino al giorno della crescita in giudicato della decisione di trasferimento della rete di distribuzione oltre a interessi del 5 %. Pure questa richiesta non può essere accolta. Infatti, secondo l'Accordo del 20 dicembre 2016 concernente l'energia venduta ai clienti vincolati la convenuta si è impegnata a rifornirsi di energia prodotta nel S.\_\_\_\_\_. Inoltre, i calcoli delle tariffe già effettuati ricadono sotto la validità di detto Accordo (cfr. art. 7

- 28 - cpv. 2 dell'Accordo). Sebbene nell'Accordo si parli soltanto delle tariffe per il 2017, tale disposizione deve essere applicata anche per gli anni fino al trasferimento della proprietà degli impianti di rete sulla base di tacito accordo. Non essendosi rifiutata di acquistare l'energia locale (più cara di quella di mercato), la convenuta ora non può reclamare un danno. Ad ogni modo, per mezzo della tabella con le differenze di prezzo (cfr. tabella al doc. V convenuta; cfr. anche fatture T.\_\_\_\_\_ per l'energia dal 1. marzo 2017 al 15 ottobre 2019 [doc. W, Z, AA convenuta]), la convenuta non ha dimostrato di aver subito un danno proprio indennizzabile dall'acquisto dell'energia locale. Il sovrapprezzo rivendicato dalla convenuta è stato piuttosto scaricato sui consumatori finali. Non occorre pertanto ordinare una perizia, richiesta dalla convenuta, che determini la differenza tra il costo di mercato e quello dell'energia acquistata dalla O.\_\_\_\_\_ SA da parte della convenuta per gli anni dal 2017 fino al termine della procedura. 5.3.7.1. La convenuta esige inoltre il pagamento di una somma da determinare per tutti gli investimenti effettuati sulla rete di A.\_\_\_\_\_ dal 1. gennaio 2017 fino alla crescita in giudicato della sentenza di trasferimento della rete di distribuzione. L'attore, dal canto suo, riconosce un obbligo di pagamento soltanto per il valore delle nuove parti dell'impianto costruite dal 1. gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2019 (si noti che questa data non è più attuale; riguardo alla data di trasferimento della proprietà si veda più sotto). Inoltre, l'attore esige che siano considerati gli ammortamenti per gli impianti esistenti al 31 dicembre 2016. Secondo l'attore, il valore delle nuove parti dell'impianto e gli ammortamenti devono essere determinati in base alle direttive e prescrizioni della ElCom. L'attore sostiene poi che la convenuta ha potuto ammortizzare, perlomeno parzialmente, gli investimenti per cui ne contesta il loro indennizzo. La convenuta è invece del parere che non si tratta di giudicare il rapporto tra essa e i consumatori finali, ma quello tra essa e l'attore. Stando ad essa, gli investimenti sarebbero stati accollati a tutti gli utenti finali del comprensorio n. E.\_\_\_\_\_, in quanto il costo di rete

- 29 - andrebbe calcolato in modo unitario in tutto il comprensorio. Riguardo agli ammortamenti, la convenuta osserva che dal 1. gennaio 2017 non vi sarebbe alcun accordo con l'attore sugli ammortamenti, per cui questi non potrebbero essere riconosciuti. Inoltre, la convenuta evidenzia che il valore di rete sulla scorta dell'Accordo del 20 dicembre 2016 [valore ElCom] è superiore di CHF 603'867.79 a quello [in base alla Convenzione] richiesto dall'attore per il riscatto degli impianti. Stando alla convenuta, in caso di soccombenza essa dovrà ammortizzare questo importo che rientrerà verosimilmente tra i costi di rete che andranno ripartiti tra gli altri comuni del comprensorio n. E.\_\_\_\_\_ (o tra tutti i Comuni in cui essa distribuisce energia). Ne discenderebbe che nessun ammortamento può esser riconosciuto all'attore. 5.3.7.2. In osservanza del principio dispositivo, il Tribunale non deve andare oltre quanto richiesto dalle parti. Le parti partono dal presupposto che non si può determinare l'indennizzo degli investimenti detratti gli ammortamenti a partire dal 1. gennaio 2017 fino alla data di trasferimento della proprietà in base ai valori di riscatto secondo la Convenzione, perché questa è scaduta il 31 dicembre 2016. Presumibilmente, dopo il 2016 la convenuta non ha continuato una contabilità parallela con i valori di riscatto giusta la Convenzione e giusta i valori ElCom. Ad ogni modo, la convenuta dal 2017 in poi non ha più comunicato i valori di riscatto degli impianti perché, come da essa affermato, non ha accordo di concessione con l'attore e la LAEI e la LAEI GR non prevedono un relativo obbligo di comunicazione. Come visto sopra poi, un indennizzo (totale) in base al valore contabile della rete giusta i parametri ElCom, come richiesto dalla convenuta nel petito 1.3.1.1 subordinato al petito 1.3.1 (cfr. pag. 5, 35 e 37 seg. risposta), non entra in

considerazione. Non resta dunque altra soluzione che poggiare sui valori ElCom per l'indennizzo a partire dal 1. gennaio 2017. Tanto più che la convenuta non precisa come debbano essere calcolati gli investimenti dal 1. gennaio 2017 di cui al suo petito 1.3.1 parzialmente respinto ai sensi

- 30 - dei considerandi precedenti (cfr. risposta pag. 4 seg. e 37 seg.). Il valore delle nuove parti dell'impianto e gli ammortamenti a partire dal 1. gennaio 2017 fino al giorno del trapasso di proprietà vanno pertanto calcolati secondo le direttive ElCom, come postulato dall'attore. 5.3.7.3. Per la determinazione dell'indennizzo a partire dal 1. gennaio 2017 fino al giorno di trapasso della proprietà sulla base dei parametri ElCom, devono essere considerati gli investimenti per nuove parti degli impianti e gli ammortamenti su tutte le parti degli impianti (o, come formulato dall'attore, il valore delle nuove parti degli impianti al giorno del trapasso meno gli ammortamenti sulle parti esistenti al 31 dicembre 2016). Evidentemente, per il riscatto la convenuta non può far valere i costi di manutenzione della rete dal 1. gennaio 2017 fino alla data di trasferimento degli impianti. Come affermato dall'attore e non contestato dalla convenuta, i costi di manutenzione (l'attore parla di costi di investimento) vengono infatti riversati sui consumatori finali; ciò è altresì il caso per gli ammortamenti (calcolatori) che, quali costi del capitale, come i costi d'esercizio (tra cui vi sono appunto i costi di manutenzione della rete) sono costi computabili (cfr. art. 14 cpv. 1 e 2 e art. 15 cpv. 1-3 LAEI). Riguardo all'inclusione degli ammortamenti, la convenuta eccepisce che dovrà ammortizzare la differenza di CHF 603'867.79 tra il valore di rete sulla scorta dell'Accordo del 20 dicembre 2016 (valore ElCom) e quello di riscatto in base alla Convenzione. Stando alla convenuta, questo importo rientrerà tra i costi di rete che andranno ripartiti tra gli altri comuni del comprensorio n. E. \_\_\_\_\_ o tra tutti i comuni in cui essa distribuisce energia. Questa obiezione non può essere accolta. Innanzitutto, si osserva che la succitata differenza di valore si riferisce all'anno 2015 (cfr. tabella al doc. 12 attore). Inoltre, si ribadisce che in via principale la convenuta non si è opposta al prezzo di riscatto per fine anno 2016 secondo la Convenzione (solo in via subordinata esige un riscatto della rete secondo i valori contabili ElCom, come visto sopra). Avendo dunque accettato la differenza tra il valore

- 31 - ElCom e quello di riscatto in base alla Convenzione per fine anno 2016, essa ora non può farvi riferimento (ancor meno accennando alla differenza a fine anno 2015) per negare il riconoscimento degli ammortamenti a partire dal 1. gennaio 2017. Si noti poi che la convenuta presume di poter scaricare questi costi di ammortamento (se non sui consumatori finali sui relativi comuni, sebbene parte di questi siano azionisti della convenuta) e che secondo l'Accordo del 20 dicembre 2016 concernente i valori della rete di distribuzione nei Comuni del comprensorio (doc. 12 attore) dal 1. gennaio 2017 la convenuta applica agli utenti nei Comuni del comprensorio n. E. \_\_\_\_\_ una tariffa unica, calcolata su tutto il comprensorio di distribuzione della convenuta, proprio per compensare tale differenza di valore (v. premessa C. e D. e cifra 1 di detto Accordo). Con l'argomento di un eventuale ammortamento straordinario non ben definito (visti i fattori di compensazione già adottati) dovuto alla differenza tra il prezzo pagato dall'attore per il valore della rete a fine 2016 secondo la Convenzione e quello contabile secondo i valori ElCom, la convenuta non riesce a dimostrare che gli ammortamenti a partire dal 1. gennaio 2017 non possono essere considerati per l'indennizzo. Alla luce di quanto sopra considerato, viene accolta la richiesta dell'attore secondo cui dal 1. gennaio 2017 vanno considerati il valore delle nuove parti dell'impianto e gli ammortamenti sulle parti dell'impianto esistenti al 31 dicembre 2016

secondo i parametri ElCom. 5.4. Siccome alla data di questa sentenza si è già superato il termine del 31 dicembre 2019 secondo il petito principale dell'attore, il Tribunale fissa la data per l'obbligo di trasferimento (e pagamento) degli impianti della rete di distribuzione (compresi gli annessi e connessi di cui sopra) per il 31 dicembre 2021 come da petito eventuale. 6. Infine, sotto il profilo delle misure esecutive di questa decisione, vanno esaminate le richieste postulate in via provvisoria e superprovvisoria

- 32 - dall'attore, per quanto non già decise sopra. La convenuta sostiene che le domande (super)provvisorie dell'attore sono irricevibili, poiché l'attore non è gestore di rete. L'attore non potrebbe dunque appellarsi a norme tutelanti o obbliganti il gestore di rete. Questa argomentazione non può essere condivisa per quanto l'attore, con le misure provvisorie formulate, miri a garantire il trasferimento della proprietà nell'interesse della sicurezza dell'approvvigionamento energetico. Tali questioni sono infatti da reputare collegate con l'oggetto qui in esame del trasferimento della proprietà della rete. 6.1. La convenuta deve consegnare all'attore tutte le informazioni e i documenti necessari ad attuare un regolare trasferimento degli impianti. Concretamente si tratta in particolare degli oggetti, dati e documenti elencati dall'attore nella cifra 4.5. delle domande di adozione di misure provvisorie della petizione, ovvero: 1. Informazioni dettagliate su: a) i consumatori finali e gli impianti da questi utilizzati (per es. pompe di calore ecc.); b) i profili di carico dei consumatori nel libero mercato; c) i rapporti di sicurezza (RaSi) secondo l'Ordinanza Federale sugli impianti elettrici a bassa tensione; d) gli autoproduttori; e) gli impianti provvisori; f) i contratti stipulati con i consumatori finali/autoproduttori, in particolare anche per quanto attiene a regolamentazioni speciali. 2. Tutti i dispositivi di misura installati nella rete di distribuzione con informazioni dettagliate riguardanti: a) le denominazioni del tipo e le modalità di funzionamento; b) i numeri, i codici POD (Point of Delivery) e la loro ubicazione; c) la taratura 3. Elenchi dettagliati per i dispositivi e gli impianti a media e bassa tensione come segue: a) schemi di rete (rappresentazione sinottica e geografica) con indicazione concreta di tutti gli impianti e dispositivi (in formato DWG); b) dati riguardanti i cavi e le linee aeree (in formato Excel);

- 33 - c) impianti di trasformazione e armadi di distribuzione; d) punti di sezionamento della rete con l'indicazione se sono motorizzati e se devono essere azionati in loco o in remoto; e) camere di ispezione; f) concetto di protezione della rete; g) interfacce (fisiche ed informatiche) fra la futura rete di distribuzione del Comune di A. \_\_\_\_\_ (frazione di A. \_\_\_\_\_) e la rete della C. \_\_\_\_\_. 4. Dati GIS di tutti gli impianti e i dispositivi in formato elettronico (formato DWG) 5. Contratti di servitù attuali con tutti i dati di dettaglio (anche in forma grafica); 6. Dati statistici su a) le interruzioni della fornitura di energia elettrica negli ultimi 5 anni; b) le loro cause; c) il numero di impianti e consumatori finali interessati. Come inoltre richiesto dall'attore al petito 4.6, evidentemente i dati devono essere messi a disposizione dell'attore in un formato che sia coerente e compatibile con i sistemi attualmente utilizzati dalla convenuta e che permettano all'attore di continuare automaticamente ad utilizzare, aggiornare ed ampliare le informazioni (modificabilità). La consegna dei dati deve avvenire per iscritto e in formato elettronico entro 30 giorni dalla comunicazione di questa sentenza, sotto comminatoria della pena prevista dall'art. 292 del Codice penale svizzero (CP; RS 311.0). 6.2. Va da sé che, come richiesto dall'attore al petito 4.7, la convenuta deve astenersi da tutto ciò che ritarda, complica o addirittura impedisce il trasferimento di proprietà entro la data stabilita più sotto e di collaborare dal punto di vista del contenuto e del tempo in modo efficace con l'attore per garantire che il

trasferimento di proprietà degli impianti e dei dispositivi possa aver luogo in modo tempestivo per il 31 dicembre 2021 senza mettere in pericolo la sicurezza dell'approvvigionamento. Questo ordine è impartito sotto comminatoria della pena prevista dall'art. 292 CP. 6.3. In accoglimento e riforma della richiesta di cui ai petiti 4.1 e 4.2 dell'attore, la convenuta deve comunicargli entro 30 giorni dalla

- 34 - comunicazione di questa sentenza il valore dell'impianto al 31 dicembre 2017, al 31 dicembre 2018 nonché al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 secondo le direttive ElCom, come pure gli investimenti del 2021 già effettuati e programmati per la costruzione, la manutenzione e la sostituzione dell'impianto. Questo ordine è impartito sotto comminatoria della pena prevista dall'art. 292 CP. 6.4. Fino al trasferimento della proprietà degli impianti è inoltre disposto il prosieguo dell'effettività del decreto (super)provvisorio del Giudice istruttore 9 luglio 2019, con cui si è vietato alla convenuta – sotto comminatoria di pena giusta l'art. 292 CP – qualsiasi disposizione sulla proprietà e qualsiasi disposizione che dal punto di vista economico equivale a un trasferimento di proprietà sull'insieme degli impianti della rete di distribuzione elettrica (compresi gli impianti di misurazione e controllo) di proprietà della convenuta e gestiti da essa sul territorio della frazione A.\_\_\_\_\_ nonché di aggravare i citati impianti con nuovi diritti di pegno e servitù. 6.5. Va da sé che, in linea con quanto richiesto in via provvisoria dall'attore alla cifra 4.3 seg. dei petiti d'azione, la convenuta deve mantenere gli impianti in buone condizioni operative fino al trasferimento di proprietà, effettuando, in particolare, periodicamente (e a proprie spese) gli investimenti di manutenzione e sostituzione di routine previsti nel settore. La convenuta deve inoltre astenersi da ulteriori investimenti di manutenzione e sostituzione rispetto a quelli che devono essere eseguiti periodicamente e di routine previsti nel settore, nella misura in cui questi non siano assolutamente necessari per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento. Questo ordine è impartito sotto comminatoria della pena prevista dall'art. 292 CP. 6.6.1. L'attore segnala che giusta l'art. 10 OAEI [e l'art. 12 cpv. 1 LAEI] i gestori di rete devono pubblicare su Internet e comunicare a ElCom entro il 31

- 35 - agosto le informazioni necessarie per l'utilizzo della rete, soprattutto le tariffe per l'uso della rete per l'anno successivo. Pertanto, per essere in grado di assumersi la responsabilità delle tariffe per l'uso della rete a partire dall'inizio dell'anno in cui sarà gestore di rete, l'attore pretende di essere coinvolto immediatamente nella calcolo delle tariffe per l'uso della rete come pure nell'elaborazione delle informazioni secondo l'art. 12 cpv. 1 LAEI; caso contrario sull'attore incomberebbe la minaccia di pregiudizi irreparabili (tariffe per l'uso di rete insufficienti o eccessive, procedure legali con ElCom). 6.6.2. Su questa misura, come richiesta al petito 3.1 dall'attore, il Tribunale non è tenuto a decidere, perché concerne unicamente la questione della gestione della rete e a tal proposito non vi è ancora una rispettiva decisione del Governo. 7. In conclusione, in accoglimento della petizione (nel petito eventuale), in osservanza delle soprascritte misure esecutive la convenuta è tenuta a trasferire all'attore per il 31 dicembre 2021 tutti gli impianti della rete di distribuzione elettrica di sua proprietà (comprese tutte le apparecchiature di misura e controllo di cui sopra al consid. 5.2) che si trovano sul territorio della frazione di A.\_\_\_\_\_. L'indennizzo che l'attore deve versare alla convenuta per tale trasferimento di proprietà corrisponde a CHF 3'243'089.97 oltre al valore al 31 dicembre 2021 delle nuove parti dell'impianto costruite fra il 1. gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021 (calcolato sulla base delle direttive ElCom), meno gli ammortamenti (calcolati sulla base delle direttive ElCom) effettuati fra il 1. gennaio 2017 e il 31. dicembre 2021 sulle parti dell'impianto esistenti al

31 dicembre 2016. 8. I costi procedurali fissati a CHF 10'000.00 sono accollati alla convenuta soccombente in causa giusta l'art. 73 cpv. 1 LGA. In deroga alla regola dell'art. 78 cpv. 2 LGA, secondo cui ai comuni non vengono di regola

- 36 - assegnate ripetibili se vincono la causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali, in questa causa d'azione, vista la complessità del caso che ha obbligato il Comune parte attrice (un piccolo comune senza servizio giuridico proprio) ad avvalersi di un legale, si giustifica l'assegnazione di ripetibili in favore dell'attore in misura ridotta per l'importo forfettario di CHF 5'000.00 (IVA inclusa). III. Per questi motivi il Tribunale giudica: 1.1. In accoglimento del petitum eventuale dell'azione, la C.\_\_\_\_\_ SA è tenuta a trasferire al Comune di A.\_\_\_\_\_ per il 31 dicembre 2021 tutti gli impianti della rete di distribuzione elettrica di sua proprietà (comprese tutte le apparecchiature di misura e controllo) che si trovano sul territorio della frazione di A.\_\_\_\_\_. 1.2. Per tale trasferimento di proprietà, il Comune di A.\_\_\_\_\_ deve versare alla C.\_\_\_\_\_ SA un indennizzo di CHF 3'243'089.97 più il valore reale al 31 dicembre 2021 delle nuove parti dell'impianto costruite fra il 1. gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021 (calcolato sulla base delle direttive ElCom) meno gli ammortamenti effettuati fra il 1. gennaio 2017 e il 31. dicembre 2021 sulle parti dell'impianto esistenti al 31 dicembre 2016 (calcolati sulla base delle direttive ElCom). 1.3. Entro 30 giorni dalla comunicazione di questa sentenza, sotto comminatoria della pena prevista dall'art. 292 CP, la C.\_\_\_\_\_ SA deve comunicare al Comune di A.\_\_\_\_\_ il valore dell'impianto al 31 dicembre 2017, 2018, 2019 e 2020 secondo la formula di cui alla precedente cifra 1.2 del dispositivo, come pure gli investimenti del 2021 già effettuati e programmati per la costruzione, la manutenzione e la sostituzione dell'impianto.

- 37 - 1.4. Entro 30 giorni dalla comunicazione di questa sentenza, sotto comminatoria della pena prevista dall'art. 292 CP, la C.\_\_\_\_\_ SA deve consegnare al Comune di A.\_\_\_\_\_ per iscritto e in formato elettronico le informazioni e i documenti necessari ad attuare un regolare trasferimento degli impianti ai sensi del considerando 6.1. 1.5. La C.\_\_\_\_\_ SA deve astenersi, sotto comminatoria della pena prevista dall'art. 292 CP, da tutto ciò che ritarda, complica o addirittura impedisce il trasferimento di proprietà entro il 31 dicembre 2021 e di collaborare dal punto di vista del contenuto e del tempo in modo efficace con il Comune di A.\_\_\_\_\_ per garantire che il trasferimento di proprietà degli impianti e dei dispositivi possa aver luogo in modo tempestivo per il 31 dicembre 2021 senza mettere in pericolo la sicurezza dell'approvvigionamento. 1.6. Alla C.\_\_\_\_\_ SA è fatto ordine, sotto comminatoria della pena prevista dall'art. 292 CP, di mantenere gli impianti in buone condizioni operative fino al trasferimento di proprietà, effettuando, in particolare, periodicamente (e a proprie spese) gli investimenti di manutenzione e sostituzione di routine previsti nel settore. Essa deve inoltre astenersi da ulteriori investimenti di manutenzione e sostituzione rispetto a quelli che devono essere eseguiti periodicamente e di routine previsti nel settore, nella misura in cui questi non siano assolutamente necessari per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento. 1.7. Fino al trasferimento di proprietà, alla C.\_\_\_\_\_ SA è vietata, sotto comminatoria della pena prevista dall'art. 292 CP, qualsiasi disposizione sulla proprietà e qualsiasi disposizione che dal punto di vista economico equivale a un trasferimento di proprietà sull'insieme degli impianti della rete di distribuzione elettrica (compresi gli impianti di misurazione e controllo) di proprietà della C.\_\_\_\_\_ SA e gestiti da essa sul territorio della frazione di A.\_\_\_\_\_ nonché di aggravare i citati impianti con nuovi diritti di pegno e servitù.

- 39 - 2. Vengono prelevate le seguenti spese processuali: - una tassa di Stato di CHF 10'000.-- e le spese di cancelleria di CHF 716.-- totale CHF 10'716.-- Tali spese sono poste a carico della C.\_\_\_\_\_ SA. 3. La C.\_\_\_\_\_ SA versa al Comune di A.\_\_\_\_\_ CHF 5'000.00 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili. 4. [Vie di diritto] 5. [Comunicazioni] [Con sentenza 2C\_753/2021 del 20 dicembre 2023 il Tribunale federale ha respinto il ricorso interposto contro questa decisione, nella misura in cui lo ha ritenuto ammissibile.]

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.